



PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE

II International Conference

Justice, Mercy and Law

From Revenge to Forgiveness in the History of Law

Cátedra Inocencio III

Universidad Católica de Murcia

13-16 december 2016

“MISERICORDIA E VERITÀ S’INCONTRERANNO,
GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO” (PS 84,11)

LA *NOVITAS* CRISTIANA DELLA RECONCILIAZIONE

(“LOVINGKINDNESS AND TRUTH HAVE MET TOGETHER;
RIGHTEOUSNESS AND PEACE HAVE MET EACH OTHER.” (PS 84,11)

THE CHRISTIAN *NOVITAS* OF THE RECONCILIATION)

Fecha de recepción: 30 abril 2017 / Fecha de aceptación: 14 junio 2017

BERNARD ARDURA

Presidente Pontificio Comitato di Scienze Storiche

presidente@historia.va

Resumen: La Ley del Tali3n es un punto de referencia esencial, ya que se basa en el principio de “*proporcionalidad*” entre el crimen y el castigo. La originalidad Antiguo Testamento consiste en unir a los requisitos de la ley y la misericordia de Dios. En el Nuevo Testamento, la presencia de los pecadores no est1 asociado con la condena o el castigo, pero el perd3n, encarnado en la pr1ctica de la penitencia. La idea de que cada castigo debe apuntar a la mejora moral del delincuente se encuentre en las dos frases m1s significativas del derecho can3nico, dos penales en la legislaci3n vigente, a pesar de que, a lo largo de los siglos, tienen una profunda evoluci3n. La novedad cristiana consiste en una persona, Cristo reconciliador. Para los cristianos, la reconciliaci3n es el resultado de una vida fruct3fera y transformada por la pr1ctica de la oraci3n y los sacramentos, especialmente la Penitencia y de la Eucarist3a, fuente de vida divina.

Palabras clave: Ley del Tali3n, perd3n, misericordia, Santo Tom1s de Aquino penitencia.

Summary. The Talion Law is an essential reference point since it is based on the principle of “*proportionality*” between crime and punishment. The originality of the Old Testament is to unite the requirements of the Law and the mercy of God. In the New Testament, the presence of sinners is not associated with condemnation or punishment, but with forgiveness, which is embodied in the practice of penance. The idea that any punishment must aim at the moral improvement of the culprit is present in the two most significant penalties of canon law, two punishments present in current law, even though over the centuries they have known a profound evolution. Christian novelty consists in a person, Christ reconciling. For the Christian, reconciliation is the result of a fertilized life transformed by the practice of prayer and sacraments, especially Penance and Eucharist, source of divine life.

Keywords: Law of Talion, forgiveness, mercy, Saint Thomas Aquinas, penance.

Giustizia, misericordia, diritto: un tema eterno, quasi un *topos* canonistico e teologico, questo faccia a faccia in cui logicamente la giustizia è stata associata alla verità e la misericordia all’amore. Nel corso degli ultimi cinquanta anni, negli ambienti ecclesiali, il sentire comune si è orientato da un certo legalismo verso una presa di distanza nei confronti del diritto, fino ad arrivare a una sorta di allergia al diritto canonico. Tuttavia, questa attribuzione binaria dei ruoli tra giustizia e misericordia, verità e amore non è perfino troppo evidente per poter risultare abbastanza convincente? Le cose non sono forse un po’ più complesse? E se la giustizia fosse anche una questione d’amore, e la misericordia una questione di verità?

Alla nostra primaria osservazione, si impone a noi una realtà universalmente ammessa: ogni società umana – compresa la Chiesa in quanto essa è società – può esercitare un potere di sanzione su coloro tra i suoi membri che non rispettano le leggi che reggono la medesima società. La Chiesa cattolica afferma esplicitamente questo nel canone 1311 del *Codex Iuris canonici*: “*Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere*”. Nel periodo di elaborazione del Codice, il comitato preparatorio, incaricato di approntare ciò che è diventato il Libro VI del Codice, ha giustificato l’esistenza del diritto penale nella Chiesa, invocando il suo carattere di società¹.

Conosciamo tutti l’espressione: *Ubi Societas, ibi Jus*², ossia laddove vi è società allora lì vi è diritto. E laddove è diritto, ci sono anche sanzioni. Ma occorre anche interrogarsi sulla natura della sanzione, perché essa non può rappresentare in sé una finalità; sarebbe allora una mera vendetta ricercata per infliggere all’altro un male in risposta al male ricevuto, senza alcuna considerazione dell’utilità sociale e individuale della sanzione. Ma precisamente, la vendetta consiste in sentimenti o comportamenti che individui o comunità ritengono di dover assumere, senza alcun

¹ Cf. *Communicationes*, 1, 1969, p. 84.

² La locuzione deriva dalla frase: «*Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi jus. Ergo ubi homo, ibi jus*», principio di origine romanistica che indica come l’uomo abbisogni necessariamente di regole giuridiche per poter vivere in società, cioè vivere con altri uomini. La società romana è un classico esempio di ciò, dato che, a differenza dei popoli barbari, aveva leggi scritte.

ricorso alle opportune procedure giuridiche, allo scopo di punire gli individui e le comunità colpevoli di offesa contro i propri diritti³. Quindi, la vendetta si risolve in un comportamento che produce un male, in risposta a un male⁴.

Sant'Agostino, al contrario, invoca la misericordia: “*La misericordia è la compassione del nostro cuore per la miseria degli altri che ci spinge a soccorrerla se possiamo*”⁵.

Pertanto, ci proponiamo di indagare come il tema del nostro Convegno – Giustizia, misericordia e diritto – si sviluppa, fiorisce e porta il suo frutto nella riconciliazione cristiana.

I – DALLA VENDETTA ALLA MISERICORDIA

Il tema della vendetta senza limiti fu uno degli argomenti maggiormente presenti nella letteratura dell'800 e del 900. Gli autori francesi, ad esempio, hanno diffuso e resa familiare l'immagine della vendetta corsa. Basta pensare a *La Vendetta* di Balzac nel 1830, a *Colomba* di Mérimée nel 1839, a *Vendetta* di Maupassant nel 1883. Quanto all'immagine della vendetta nei Balcani, Ismaël Kadaré l'ha illustrata nel suo *Aprile spezzato* nel 1973. Tanti storici del diritto hanno presentato a generazioni di studenti l'immagine secondo la quale lo scatenamento di violenza prodotto dalla vendetta sarebbe stata la prima delle sanzioni penali; in fondo, questo sembra essere piuttosto un dato antropologico che una affermazione storica. Ciò che, invece, rimane è l'idea di vendetta.

1.1 NEL MONDO PAGANO

Ricevendo, il 23 ottobre 2014 una delegazione dell'*Association Internationale de Droit pénal*, Papa Francesco diceva:

³ Cf. MATHON, G., «Vengeance», in *Catholicisme*, t. 15, col. 823.

⁴ Cf. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologica*, II IIae, quest. 108.

⁵ AGOSTINO, *De Moribus Ecclesiae catholicae*, I, 27, pp. 52-54.

“Nella mitologia, così come nelle società primitive, la folla scopre i poteri malefici delle sue vittime sacrificali, accusate delle disgrazie che colpiscono la comunità. Questa dinamica non è neppure assente dalle società moderne. La realtà dimostra che l’esistenza di mezzi giuridici e politici necessari per far fronte e risolvere i conflitti non offre garanzie sufficienti per evitare che alcuni individui siano accusati per i problemi di tutti”.

Il punto di riferimento più famoso è senz’altro il *Codice di Hammurabi*, che risale al 1750 prima di Cristo, codice⁶ giuridico babilonese conservato nel Museo del Louvre a Parigi. Esso contiene la *Legge del Taglione* che è un punto di riferimento essenziale per noi, in quanto essa è basata sul principio di “proporzionalità” tra il delitto e la pena.

“194. Qualora un uomo dia suo figlio ad una nutrice ed il figlio muoia nelle sue braccia, ma la nutrice all’insaputa del padre e della madre allatti un altro bambino, allora l’accuseranno di aver allattato un altro bambino senza che il padre e la madre lo sapessero e le saranno tagliate le mammelle.

195. Qualora un figlio colpisca suo padre, gli siano troncate le mani.

196. Qualora un uomo cavi un occhio ad un altro, gli sia cavato un occhio.

197. Qualora un uomo rompa un osso ad un altro, gli sia rotto un osso.

198. Qualora cavi l’occhio di un uomo liberato, o rompa l’osso di un uomo liberato, pagherà una mina d’oro.

199. Qualora cavi l’occhio dello schiavo di un uomo, o rompa l’osso dello schiavo di un uomo, pagherà metà del valore di esso”.

La *Legge del Taglione*, prende in conto il fatto che il danno inflitto non si potrà cancellare, e pure che la vendetta è impotente per ripristinare, lo stato anteriore al danno. Pertanto, il principio della punizione è legittimo, ma questa deve essere proporzionata al danno recato e non violenza cieca.

Un altro gradino nello sviluppo del pensiero filosofico e giuridico è illustrato dalle riflessioni di Platone sulla finalità della pena. Appunto, il grande filosofo elabora l’idea secondo la quale la punizione del reo è principalmente

⁶ Cf. FINET, A., *Le Code de Hammurabi*, Paris, Le Cerf, coll. «Littératures anciennes du Proche-Orient», 2002.

destinata al suo riscatto civile; insomma, Platone concepisce una idea di pena come principalmente medicinale. Secondo il filosofo, la pena ha per finalità principale ottenere che l'autore di un delitto prenda coscienza del suo atto delittuoso, del danno inflitto a un individuo e alla società civile, che si ravveda e si corregga. Di conseguenza, Platone, considerando il carcere, vede in esso come funzione primaria il ritorno del colpevole a quello che chiama "*il buon senso*", cioè la capacità dell'individuo di valutare il suo agire e di comportarsi in modo giusto, saggio ed equilibrato, in funzione delle relazioni armoniose, necessarie alla vita in società.

Considerando il carcere e i carcerati, Platone scrive:

Durante questo lasso di tempo, nessun cittadino potrà avere relazioni con loro, tranne i membri del Collegio di vigilanza, i cui rapporti con loro avranno lo scopo tanto di ammonirli quanto di provvedere alla salvezza delle loro anime. Quando sarà compiuto il periodo di reclusione, tale fra questi uomini, di cui si riterrà che sia ritornato al buon senso, sarà poi ammesso a vivere nella società delle persone di buon senso; nel caso contrario, e se sarà ancora una volta condannato per il medesimo reato, la pena dovrà essere la morte⁷.

Pertanto, lo sviluppo della riflessione sulla finalità della pena e l'orientamento dei mezzi di coercizione verso il rientro del reo nelle normali relazioni della società, sono l'espressione di una convinzione ormai consolidata: l'uomo ha un valore tale che, nel caso di reato, si debba offrirgli l'opportunità di cambiare vita e quindi di tornare nella società.

1.2 NELL'ANTICO TESTAMENTO

La *Legge del Taglione* riferita nel *Libro del Levitico*, cap. 24, 15-22, riprende il principio alla base del *Codice di Hammurabi* e stabilisce sia la punizione del colpevole per il suo reato, sia la proporzionalità tra il reato e il castigo:

⁷ PLATON, *Les Lois*, 909a ; Ch. LEFKA, A., «Religion publique et croyances personnelles: Platon contre Socrate?», in *Kernos*, 18 (2005), pp. 85-95.

“Chi percuote a morte un uomo dovrà essere messo a morte.

Chi percuote a morte un capo di bestiame lo pagherà: vita per vita.

Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all’altro:

frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatta all’altro.

Chi uccide un capo di bestiame lo pagherà; ma chi uccide un uomo sarà messo a morte.

Ci sarà per voi una sola legge per il forestiero e per il cittadino del paese; poiché io sono il Signore vostro Dio”.

Certo, ai nostri occhi *“Dura Lex, sed Lex”*, e tuttavia l’originalità dell’Antico Testamento consiste nell’unire le esigenze della Legge e la misericordia di Dio nei confronti del suo popolo.

Le sanzioni, in particolare le sanzioni divine presenti nel *Pentateuco*, hanno senz’altro un carattere spaventoso, ma esse mettono, tuttavia, in rilievo un elemento essenziale della Rivelazione divina: la punizione è orientata verso la presa di coscienza del colpevole e il suo ravvedimento.

La radice, il fondamento di questo impianto legislativo ebraico si trova nel rapporto assolutamente unico tra Dio e il suo popolo. Per il popolo eletto, la fonte del diritto non è l’uomo, bensì Dio, autore della Legge mosaica. Quindi, ogni violazione della Legge è disprezzo di Dio. Quando l’uomo cessa di rispettare la Legge, egli dimentica Dio, oblia il suo dovere di amarlo, servirlo e rispettare i suoi comandamenti. La violazione della Legge diventa così una offesa a Dio, al pari dell’idolatria.

Violare la Legge significa, infatti, in qualche modo violare l’Alleanza, venir meno alla fedeltà nei confronti del Dio fedele. Così, se Dio promette la felicità a colui che lo ama e rispetta la Legge, promette anche l’infelicità e la sfortuna a colui che la disprezza. Quindi appare nel *Pentateuco* il tema del Dio vendicatore: *“Mia sarà la vendetta e il castigo, quando vacillerà il loro piede!”*.

(Dt 32, 35). Dio assicura la sanzione nel caso di violazione della Legge e felicità quando la si rispetta: *“Io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per quanti mi odiano, ma usa misericordia fino a mille generazioni verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti”* (Ex 20, 5-6 ; Dt 5, 9-10).

Nel contesto di una relazione vitale tra l'uomo e il suo Dio, l'infelicità, la punizione promesse al delinquente non possono essere un fine in sé, perché Dio non vuole rompere l'Alleanza; pertanto neanche il peccato riesce a infrangerla definitivamente. Tutto il processo che segue la violazione della Legge è, dunque, chiaramente orientato verso il cambiamento di vita del colpevole, verso la restituzione della comunione divina.

Trattandosi di una relazione tra Dio e l'uomo, l'Autore delle Legge rispetta la libertà umana e lascia sempre la facoltà di scegliere, assieme alla responsabilità delle conseguenze delle opzioni umane:

“Vedete, io pongo oggi davanti a voi una benedizione e una maledizione: la benedizione, se obbedite ai comandi del Signore vostro Dio, che oggi vi do; la maledizione, se non obbedite ai comandi del Signore vostro Dio e se vi allontanate dalla via che oggi vi prescrive, per seguire dei stranieri, che voi non avete conosciuti” (Dt 11, 26-28).

La Storia della salvezza è piena di episodi presentati come esempi di sanzioni divine per la violazione del comando divino, dalla promessa di morte se Adamo ed Eva mangeranno il frutto proibito (Gn 2, 17), fino all'episodio del serpente di bronzo in cui Dio punisce il popolo che parla contro il Signore (Nb 21, 4-9). Dio sanziona colui che viola la Legge, ma non agisce sempre direttamente. Ad esempio, ci sono delle sanzioni affidate agli uomini, fino alla pena di morte (Cf. Lev 20, 8-16 e Lev 21, 9). Il *Pentateuco* offre molti esempi di esecuzione, ad opera di uomini, delle sanzioni prescritte da Dio: il blasfemo lapidato (Lev 23,10), la violazione del sabato (Nb 15, 32-35). Perché la violazione della Legge attenta direttamente a Dio, bisogna riparare ad essa.

Ma la sanzione non è l’ultima parola di Dio. La sua misericordia si manifesta anzitutto nel fatto che qualunque sia la colpa del suo popolo, Dio non revoca mai l’Alleanza con Israele e i suoi figli. Egli lascia sempre la possibilità di ravvedersi.

Alcuni sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal popolo, come colui che non è circonciso (*Gn 17, 14*) o colui che mangia pane lievitato durante la settimana degli Azzimi (*Ex 12, 15*), o ancora coloro che violano le regole sulla purezza (*Lev 18, 28*).

Sullo sfondo di questa trama narrativa, teologica e antropologica ad un tempo, una verità si impone e domina a tutto tondo la Rivelazione: l’Alleanza è irrevocabile. Basta vedere cosa succede dopo l’episodio increscioso del vitello d’oro, abominazione dell’idolatria nel campo d’Israele: malgrado la sua ira, Dio non rompe l’Alleanza (*Ex 32, 13-14*). Anzi, Dio non cesserà mai l’Alleanza, malgrado il peccato e la violazione della Legge (*Lev 26, 40-45*), perché, fondamentalmente, Dio sa che Israele può sempre pentirsi (*Lev 26, 40-41*).

Dio si rivela misericordioso. Dopo aver punito il delinquente, se questi si pente, Dio si ricorda della sua Alleanza: *“Il Signore Dio tuo è un Dio misericordioso; non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà l’alleanza che ha giurata ai tuoi padri”* (*Dt 4,31*).

II – LA NOVITÀ CRISTIANA

2.1 IL PERDONO

Una delle caratteristiche del Vangelo è senz’altro la presenza dei peccatori, nei confronti e in forza della quale, con ancor più forza e decisione si manifesta la definizione della missione di Gesù: *“Sono venuto non per i giusti, ma per i peccatori”* (*Mc 2, 17*). Ora, una bella novità ci è offerta: la presenza dei peccatori non è associata alla condanna né alla punizione, ma al perdono. Del resto, basta aprire il Vangelo di Luca, il Vangelo della misericordia, per vedere il perdono

all'opera nel ministero di Gesù. Al paralitico che si fa scendere dal tetto, Gesù dice: *“Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi”* (Lc 5, 20). Alla peccatrice avvicinatasi a lui durante un pranzo, Gesù dichiara: *“I tuoi peccati ti sono rimessi”* (Lc 7, 48). Quando Gesù entra nella casa di Zaccheo, noto come peccatore, dice: *“Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”* (Lc 19, 9-10). Infine, sulla croce, Gesù promette al buon ladrone: *“In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”* (Lc 23, 43).

Il popolo d'Israele attendeva un Messia guerriero, che l'avrebbe liberato dal giogo dell'occupazione romana, ed ecco un uomo la cui missione non soltanto consiste nel prendersi cura dei peccatori, ma che si definisce come colui che viene a cercare ciò che era perduto. In vari casi, d'altronde, Gesù non aspetta che i peccatori vengano a lui, ma egli stesso va loro incontro, e va a cercarli.

Il perdono inaugura un cambiamento profondo nella vita del peccatore. Nella linea della predicazione di Giovanni Battista, quella di Gesù invita alla *metanoia*, perché il regno di Dio è vicino. Il perdono si accompagna con un cambiamento completo di pensiero, con una rivoluzione spirituale ed interiore di fronte a questa realtà che cambia tutto: il regno di Dio è vicino, è già qua.

Questo cambiamento fondamentale non è soltanto una esortazione da parte di Cristo; egli stesso rovescia la *Legge del Taglione*: *“Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello”* (Mt 5, 38-40). A Pietro, preoccupato di contabilizzare il suo perdono e gli chiede: *“Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?”*, Gesù risponde: *“Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”* (Mt 18, 22). Fino al momento supremo della morte in croce, Gesù non soltanto insegna, ma fa suo, vive il perdono: *“Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”* (Lc 23, 34).

San Paolo, nella *Lettera ai Romani*, non ignora la vendetta; anzi, questa non appartiene all’uomo, ma a Dio, giudice giusto. Al cristiano, Paolo indica la via da seguire: compiere il bene, rinunciare a farsi giustizia, confidando nella giustizia divina:

“Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all’ira divina. [...] Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere [...] Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male” (Ro 12, 17-21).

2.2 IL PERDONO, UNA PROBLEMATICA BATTESIMALE

Fin dalle origini cristiane, la questione della penitenza e della riconciliazione nell’ambito sacramentale è fondamentalmente una problematica battesimale⁸. A questo riguardo, penitenza e riconciliazione sono una specie di secondo battesimo quanto agli effetti. Questa riconciliazione, radicata nel battesimo, è una opera di misericordia. Ad esempio, il Pastore d’Herma considera che l’unica riconciliazione concessa per le colpe commesse, è quella del battesimo. Tuttavia, ammette un secondo perdono, dopo la penitenza: *“Bisogna accogliere colui che ha peccato e che si pente, ma non molte volte. Per i servitori di Dio, c’è una sola penitenza”*⁹.

Lo stesso Tertulliano scrive nel *De paenitentia*: *“Dio ha permesso che fosse aperta ancora un po’ la porta del perdono, benché essa fosse chiusa e sbarrata dal chiavistello del battesimo; egli ha posto nel vestibolo la seconda penitenza per aprire a coloro che busserebbero”*¹⁰.

La misericordia è messa a dura prova nei periodi di persecuzione, quando non mancano i cristiani cosiddetti *lapsi*, che non hanno avuto la forza di rimanere

⁸ Cf. VOGEL, C., *Le Pêcheur et la Pénitence dans l’Eglise ancienne*, Paris 1966.

⁹ HERMAS, *Le Pasteur*, Paris 1958 (Sources chrétiennes, n° 563), Introduction, texte critique, traduction et notes de Robert JOLY, IV, 1, 8.

¹⁰ TERTULLIEN, *La pénitence*, Paris, 1984 (Sources chrétiennes, n° 316), Introduction, texte critique, traduction et commentaire de MUNIER, C., VII, p. 10.

fedeli di fronte al persecutore. Questo spiega perché già nel mezzo del III secolo, la prassi della Chiesa tende ad ammettere la riconciliazione più largamente, e ciò malgrado l'opposizione delle correnti più rigoriste. Si può dire che dopo il concilio di Nicea, il perdono e la riconciliazione seguono un modello generale: 1. La richiesta di penitenza viene accolta dal vescovo; 2. Il penitente è allontanato in qualche modo dalla comunità; 3. Il penitente è riammesso alla comunione nel corso di una cerimonia alla presenza della comunità, ordinariamente il Giovedì Santo.

2.3 GIUSTIZIA E PENITENZA, DIRITTO E MISERICORDIA

Nello sviluppo della prassi della penitenza, l'istituzione della cosiddetta penitenza tariffata si presenta a noi come un modo di far coincidere le esigenze della giustizia e della penitenza, del diritto e della misericordia.

Nata, sviluppatasi nelle isole anglosassoni, la penitenza tariffata si è diffusa sul continente fin dal VII secolo, come una ricerca della giustizia espressa nella oggettività della pena. Infatti, questo modo di amministrare la penitenza poggia su una idea semplice e chiara: ad ogni peccato corrisponde una pena fissata anteriormente in un catalogo, il *Libro penitenziale*. Le pene ci sembrano pesanti. È vero, ma sono stabilite a partire dall'idea di una penitenza orientata verso una riconciliazione.

In questo contesto, la disciplina penitenziale si divide in tre rami, alla ricerca sempre di una più grande giustizia, che ha come obiettivo la riconciliazione.

Così, la procedura antica si applica alle colpe particolarmente gravi, come l'infanticidio.

La penitenza pubblica non solenne, che si attua spesso nel pellegrinaggio, per le colpe pubbliche meno scandalose;

La penitenza tariffata, per le colpe gravi occulte. Questo tipo di penitenza evolve verso la forma della confessione auricolare.

2.4 E SE LA VENDETTA FOSSE UNA VIRTÙ? RIFLESSIONI DI SAN TOMMASO D’AQUINO

Come qualcosa di incongruo in un’assemblea di persone tutte convinte della bontà della sopportazione, anzi del perdono delle offese, irrompe la questione di San Tommaso, quel pensatore che non si soddisfa mai delle opinioni largamente condivise e non si stanca di interrogare per approfondire e consolidare le sue convinzioni con l’aiuto della riflessione e della filosofia.

Egli dedica la questione 108 della II II^{ae} della *Summa Theologica* alla vendetta.

Non soltanto San Tommaso insiste sul fatto che la vendetta non è illegittima in sé, ma ancora afferma che essa può essere legittima:

“Da Dio non possiamo attendere che cose buone e lecite. Ma da Dio dobbiamo attendere la vendetta dei nostri nemici, poiché nel Vangelo [Lc 18, 7] si legge: «Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui?», come per dire: «La farà certamente». Quindi di per sé la vendetta non è cattiva e illecita”. (II II^{ae}, quaest. 108, art. 1).

Tommaso chiarifica il suo pensiero e afferma: la vendetta è illegittima solo se si ricerca il male da infliggere al colpevole:

“La vendetta viene compiuta mediante un castigo inflitto al colpevole. Perciò nella vendetta si deve considerare quale sia l’intenzione di chi la compie. Se infatti tale intenzione mira principalmente al male del colpevole, per trovarvi la propria soddisfazione, la vendetta è assolutamente illecita: poiché rallegrarsi del male altrui è proprio dell’odio, il quale è incompatibile con la carità, che deve estendersi a tutti. E uno non è scusato per il fatto che desidera del male a una persona colpevole di averne procurato ingiustamente a lui: come non si è autorizzati a odiare chi ci odia. Infatti uno non può peccare contro altre persone per il fatto che queste hanno prima peccato contro di lui; poiché ciò è farsi vincere dal male, mentre l’Apostolo [Rm 12, 21] ammonisce: «Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male»” (Ibid.).

Al contrario, se la vendetta mira ad un bene, essa è legittima:

“Se invece l’intenzione di chi aspira alla vendetta tende principalmente a un bene al quale si giunge mediante la punizione dei colpevoli, p. es. al loro emendamento, o almeno alla repressione del male per la pubblica quiete, oppure alla tutela della giustizia e all’onore di Dio, allora la vendetta può

essere lecita, purché siano rispettate le altre debite circostanze” (Ibid.).

San Tommaso elenca quindi una lista di motivi capaci di legittimare la vendetta, e dunque la pena: la correzione del delinquente, la sua repressione, la pace degli altri, la promozione della giustizia e dell'onore di Dio.

Nell'articolo 3, Tommaso sintetizza la posizione in una breve frase: *“La vendetta in tanto è lecita e virtuosa in quanto tende a reprimere i malvagi” (II IIae, quest.108, art. 3).*

Il Dottore Angelico si spinge ancora più in là e considera nella vendetta una speciale virtù alla quale contrappone due vizi:

“Alla vendetta si contrappongono due vizi. Il primo è per eccesso: cioè il peccato di crudeltà o di durezza, che nel punire passa la misura. Il secondo è invece per difetto, ed è proprio di chi nel punire è troppo blando. Da cui l'ammonimento dei Proverbi [13, 24]: «Chi risparmia il bastone, odia suo figlio». Invece la virtù della vendetta consiste nel punire rispettando in tutte le circostanze la debita misura” (II IIae, quaest. 108, art. 2).

Fin dove può andare la pena legittima? I buoni, dice Sant'Agostino [*De civ. Dei*, 1, 9], sono puniti temporalmente con i cattivi, dal momento che il castigo di uno ricade su tutti, in quanto tutti formano un corpo solo. Il fatto poi che il Signore *“punisca la colpa dei padri nei figli sino alla terza e alla quarta generazione”* è più un atto di misericordia che di severità: poiché, così facendo, egli non ricorre subito alla vendetta, ma attende che in seguito i posteri si correggano; se però la malizia di questi ultimi aumenta, è come costretto a punire.

2.5 UNA TRADIZIONE DEL DIRITTO PENALE CANONICO: LA PENA MEDICINALE

L'idea secondo la quale ogni pena deve mirare al miglioramento morale del colpevole è presente nelle due pene più significative del diritto canonico, due pene presenti nel diritto vigente, anche se, nel corso dei secoli, hanno conosciuto una profonda evoluzione.

La scomunica¹¹, parola nota fin dal VI secolo, assume fino al secolo XII un carattere totalizzante che non distingue tra la penitenza privata, collegata al sacramento, e la penitenza pubblica, collegata al diritto penale ; quindi la scomunica, in questa prospettiva, comporta delle conseguenze anche nella vita sociale. Ad esempio, la scomunica dell'imperatore Enrico IV nel 1076, decisa da Gregorio VII, si accompagna con la sua deposizione, mentre i suoi sudditi non sono più tenuti dal giuramento di fedeltà.

A partire dal XII secolo, la scomunica assume i tratti ancora vigenti. Ma la Chiesa è stata sempre attenta a temperare la giustizia con la misericordia. Il caso più tipico è certamente quello del pericolo di morte. Al fedele in questa situazione, la Madre Chiesa offre tutte le possibilità di non rimanere privo della grazia. Non soltanto ogni sacerdote, anche se senza le necessarie facoltà, anche se ridotto allo stato laicale, è tenuto all'obbligo di ascoltare le confessioni del fedele e, nel caso di un gran numero di persone in pericolo, può dare l'assoluzione senza ascoltare individualmente le confessioni.

L'imposizione di una pena si accompagna alla giustizia e alla misericordia, allo scopo di guarire la malattia del peccatore. Così, il can. 1401 dei Canonici delle Chiese orientali riafferma il carattere medicinale della giustizia nella Chiesa:

“Poiché Dio prende ogni iniziativa per ricondurre la pecora smarrita, coloro che da Lui hanno ricevuto la potestà di sciogliere e di legare procurino la medicina adatta alla malattia di quanti hanno peccato, li ammoniscano, li rimproverino, li esortino con ogni magnanimità e dottrina, impongano anche delle pene, per curare le ferite inferte dal delitto, in modo tale che né i delinquenti siano spinti verso i precipizi della disperazione, né i freni siano allentati fino alla rilassatezza della vita e al disprezzo della legge”.

L'interdetto¹² è un'altra censura ecclesiastica tuttora prevista dal Codice di diritto canonico, che priva una persona dei sacramenti. In alcuni casi, la pena è causata direttamente dal reato, come quando un chierico o un religioso attenta un matrimonio civile (can. 1394). Ma il Codice del 1983 ha abolito altre forme di

¹¹ Cf. BORRAS, A., *L'excommunication dans le nouveau Code de droit canonique*, Paris 1987.

¹² Cf. BORRAS, A., *Les Sanctions dans l'Église*, Paris, 1990

interdetto: l'interdetto locale che proibisce la celebrazione dei sacramenti su un territorio; l'interdetto collegiale che concerne un gruppo di persone; l'interdetto misto, detto “*ambulatorio*” con il quale la persona interdetta rende interdetto il luogo in cui si trova.

Papa Francesco, nella Bolla di indizione dell'Anno Santo della Misericordia, ha voluto sottolineare il fine della giustizia cristiana: la guarigione del peccatore.

“Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio, sarebbe come tutti gli uomini che invocano il rispetto della legge. La giustizia da sola non basta, e l'esperienza insegna che appellarsi solo ad essa rischia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la misericordia e il perdono. Ciò non significa svalutare la giustizia o renderla superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che questo non è il fine, ma l'inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento superiore dove si sperimenta l'amore che è a fondamento di una vera giustizia. Dobbiamo prestare molta attenzione a quanto scrive Paolo per non cadere nello stesso errore che l'Apostolo rimproverava ai Giudei suoi contemporanei: «Ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il termine della Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede » (Rm 10,3-4). Questa giustizia di Dio è la misericordia concessa a tutti come grazia in forza della morte e risurrezione di Gesù Cristo. La Croce di Cristo, dunque, è il giudizio di Dio su tutti noi e sul mondo, perché ci offre la certezza dell'amore e della vita nuova”¹³.

CONCLUSIONE: LA PENA, LA MISERICORDIA, LA RICONCILIAZIONE

Torniamo alla definizione della misericordia proposta da Sant'Agostino: “*La misericordia è una compassione del nostro cuore per la miseria di altrui che ci spinge a soccorrerla in quanto lo possiamo*”¹⁴.

Nella prospettiva cristiana che si caratterizza con la prassi delle virtù, il tema della riconciliazione non può essere ignorato, in quanto esso supera ogni risentimento, desiderio di vendetta o disprezzo, perché esso rappresenta il terreno

¹³ FRANCESCO, *Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia «Misericordiae vultus»*, 11 aprile 2015, n° 21.

¹⁴ SANT'AGOSTINO, *De Moribus Ecclesiae catholicae*, I, 27, pp. 52-54.

principale in cui fa le sue prove la carità. La riconciliazione dei membri di una famiglia o di una comunità è la manifestazione più chiara, che esprime l’azione della grazia, effetto della carità vera, prova del successo di un generoso impegno pastorale. Nella Tradizione cattolica, la cosiddetta “*correzione fraterna*”, praticata con carità, facendo prendere coscienza della gravità di una discordia o di un danno morale, prepara la riconciliazione¹⁵.

Certo, la riconciliazione non si può ridurre ad un semplice processo di comunicazione o di dialogo ¹⁶. È necessario superare questo approccio troppo superficiale, per arrivare ad un reale impegno, che presuppone la autentica abnegazione e la evangelica dimenticanza di sé.

La novità cristiana consiste in una persona, Cristo riconciliatore, la cui grazia esige la risposta del cristiano a questa medesima grazia. Per il cristiano, la riconciliazione è frutto di una vita fecondata e trasformata dalla pratica della preghiera e dei sacramenti, specialmente la penitenza e l’eucaristia, fonte di vita divina.

Che si tratti della società civile o della Chiesa, lo scopo ultimo della giustizia rimane il reinserimento del colpevole e la riconciliazione. Dopo l’*Angelus* di domenica 6 novembre 2016, Papa Francesco ha insistito su questo punto: “*Desidero ribadire l’importanza di riflettere sulla necessità di una giustizia penale che non sia esclusivamente punitiva, ma aperta alla speranza e alla prospettiva di reinserire il reo nella società*”.

Giovanni Paolo II ha voluto definire in modo sintetico la *novitas christiana* con queste parole: la riconciliazione è “*la sintesi originale e trascendente dell’etica*”

¹⁵ Si consiglia di leggere: PAOLO VI, *Esortazione Apostolica «paterna cum benevolentia»*, 8 dicembre 1974.

¹⁶ Cf. KELLY, J. R., «Escaping the dilemma: reconciliation and a communication model of conflict», in *Review of religion research*, n° 2 (1979), pp. 167-177.

*cristiana o, meglio e più profondamente, della spiritualità dell'alleanza nuova in Gesù Cristo*¹⁷.

¹⁷ GIOVANNI PAOLO II, «Esortazione Apostolica», en *Reconciliatio et paenitentia*, 2 dicembre 1984, n° 35.

BIBLIOGRAPHY

BORRAS, A., *Les Sanctions dans l'Église*, Paris, 1990.

BORRAS, A., *L'excommunication dans le nouveau Code de droit canonique*, Paris 1987.

FINET, A., *Le Code de Hammurabi*, Paris, Le Cerf, coll. «Littératures anciennes du Proche-Orient », 2002.

KELLY, J. R., «Escaping the dilemma: reconciliation and a communication model of conflict», in *Review of religion research*, n° 2 (1979), pp. 167-177.

Ch. LEFKA, A., «Religion publique et croyances personnelles : Platon contre Socrate?», in *Kernos*, 18 (2005), pp. 85-95.

MATHON, G., «Vengeance», in *Catholicisme*, t. 15, col. 823.

VOGEL, C., *Le Pécheur et la Pénitence dans l'Église ancienne*, Paris 1966.